Allegato alla deliberazione
del Consiglio comunale n. 55 del 24.11.2014

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CURTATONE, CANNETO SULL'OGLIO, CASTELLUCCHIO E RODIGO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno _____ del mese di _____,

tra

il Comune di Canneto sull'Oglio c.f. 81001310200, legalmente rappresentato dal Sindaco Raffaella Zecchina;
il Comune di Curtatone c.f. 80001910209, legalmente rappresentato dal Sindaco Badolato Antonio,
il Comune di Castellucchio c.f. 00436640205, legalmente rappresentato dal Sindaco Billo Gianluca,
il Comune di Rodigo c.f. 80005810207, legalmente rappresentato dal Sindaco Chizzoni Gianni,

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione comunale di Canneto sull'Oglio, con delibera del C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
- l'Amministrazione comunale di Curtatone, con delibera del C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
- L'Amministrazione comunale di Castellucchio, con delibera del C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,
- L'Amministrazione comunale di Rodigo, con delibera del C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO E FINE

I Comuni di Curtatone, Canneto sull'Oglio, Castellucchio e Rodigo, provincia di Mantova, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2
COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Rodigo assume la veste di Comune capo convenzione. In caso di recesso da parte del Comune di Rodigo, può permanere la convenzione e, previo accordo fra i Sindaci dei rimanenti Comuni, sarà determinato il nuovo Comune capo convenzione e si provvederà, con successivo accordo, a ripartire le rimanenti ore lavorative del Segretario comunale.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale, previa intesa con i Sindaci degli altri Comuni.
Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 dell'ex C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell' ex Agenzia dei Segretari Comunali.

ART. 4
MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vicesegretario che verrà individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, previo accordo con gli altri Sindaci, tra i Vicesegretari in servizio nei Comuni della convenzione.
Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vicesegretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

ART. 5
ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6
RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale e al recupero, con cadenza mensile delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione.
Per tutti gli spostamenti tra le sedi diverse dal capo convenzione, salvo diverse disposizioni di legge, per norma pattizia, è riconosciuta al Segretario per gli effettivi spostamenti l'indennità chilometrica pari ad un quinto della benzina verde per ogni chilometro.
Per quanto riguarda i diritti di segreteria e il contributo annuale al Ministero dell'Interno, ogni Ente provvederà direttamente, per quanto di competenza.
Analogamente ogni Ente provvederà per il pagamento delle missioni e dell'indennità di risultato.

Il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinato dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

➢ Comune di Canneto sull'Oglio	n. 9 ore	1,5/6	(uno virgola cinque sesti)
➢ Comune di Curtatone	n. 12 ore	2/6	(due sesti)
➢ Comune di Castellucchio	n. 6 ore	1/6	(un sesto)
➢ Comune di Rodigo	n. 9 ore	1,5/6	(uno virgola cinque sesti)

ART. 7
FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8
DURATA - CAUSE DI SCIOGLIMENTO - RECESSO

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida, a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione, fino al 31/12/2016.
Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia.
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo giorno dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 180 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica di manifestazione di volontà di recesso alle amministrazioni interessate.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario Comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune capo convenzione.

ART. 9
CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe II^ (popolazione compresa dai 10001 ai 65000 abitanti).

ART. 10
REGISTRAZIONE

La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne abbia interesse.

ART. 11
NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – UTG di Milano ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Lombardia per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Curtatone _____

Comune di Canneto sull'Oglio _____

Comune di Castellucchio _____

Comune di Rodigo _____